



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO "Tommaso Silvestri"
DISTRETTO 30°
Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano
Tel-fax 06 999120226
Email: RMIC871002@istruzione.it PEC: rmic871002@pec.istruzione.it

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "Tommaso Silvestri" – piazza V .Emanuele III – 00069 - Trevignano Romano visto il quadro legislativo :

- Legge. n. 449/97 art. 43
 - Comma 1 : "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile".
 - Comma 2 : "Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa ..."
- D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce:
 - art.33, c.2 che al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione;
 - art.41:
 - Comma 1: Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazioni con soggetti pubblici o privati.
 - Comma 2: E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
 - Comma 3: E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
 - art. 55 comma 1: " Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettare a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal cujus non contrastino con le finalità istituzionali.

Formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di donazione e sponsorizzazione.

ART. 1 FINALITÀ

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di sponsorizzazione o accettare donazioni con soggetti pubblici o privati per incentivare, promuovere e migliorare l'offerta formativa e la qualità del servizio.

Alcuni progetti, attività o iniziative, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ART.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

Contratto di sponsorizzazione: è un accordo mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni,

nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo o fornire a titolo gratuito una determinata prestazione di beni o servizi .

Sponsorizzazione: ogni corrispettivo in **denaro**, ovvero **ogni prestazione diretta o indiretta**, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;

Sponsor : il soggetto privato o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Istituzione Scolastica;

Sponsee : il soggetto sponsorizzato, cioè l'Istituzione Scolastica (di seguito denominata "scuola");

Spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'Istituto Comprensivo "Tommaso Silvestri" per la pubblicità dello sponsor.

ART.3 OGGETTO

I contributi che l'Istituzione scolastica può accettare devono rientrare nelle finalità di cui all'art.1.

Le erogazioni possono essere:

☞ **donazioni liberali:**

- senza vincolo di scopo come fornitura di contributo in denaro
- con destinazione di scopo ovvero contributi finalizzati all'acquisto di materiale, sovvenzione di progetti o borse di studio

☞ **sponsorizzazioni, ovvero fornitura di beni, servizi o contributi con finalità promozionali** tipo:

- realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, con annessa fornitura di materiale specifico:
- sostegno al piano di attuazione Scuola digitale
- manutenzione informatica (da parte di personale qualificato allo scopo)
- interventi a favore di attività di laboratorio,
- interventi o iniziative a favore di attività sportive/palestra, materiale di fornitura primo soccorso
- interventi a favore del sistema bibliotecario
- materiali per la pulizia degli ambienti; materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax ecc) ;
- materiale per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta fotocopie, ecc).
- ogni altra attività che la scuola ritenga debba essere oggetto di sponsorizzazione.

ART. 4 DONAZIONI

Nel caso di donazione liberali di privati cittadini o di associazioni o Enti privati o pubblici o Aziende che intendono offrire **un contributo**, senza specifica richiesta, attraverso **erogazione di denaro o fornitura di beni o servizi**, la scuola acquisisce ed esamina informazioni inerenti il profilo del donatore, al fine di accertare che tale profilo non sia in contrasto con le finalità della scuola e che le sue eventuali caratteristiche peculiari (nel caso di personalità pubbliche, artisti, sportivi e benemeriti in generale) non siano in contrasto con i principi istituzionali di imparzialità e di rispetto dei diversi orientamenti culturali, religiosi o politici tutelati dall'ordinamento. La scuola esamina altresì, con gli stessi criteri, le eventuali richieste del donatore, sia in ordine alla destinazione di scopo, sia in ordine ad altre particolari forme di riconoscimento e ne dichiara le compatibilità con le finalità della scuola.

Le erogazioni liberali ai fini della detraibilità sono disciplinate dalla L 40/07 art. 13.

ART. 5 SPONSORIZZAZIONI

Nella individuazione degli sponsor, l'Istituzione scolastica **darà priorità a soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione nei riguardi di tematiche attinenti all'istruzione, all'infanzia ed in generale alla scuola ed alla società.**

Le iniziative oggetto di sponsorizzazione devono essere mirate al perseguimento di interessi legati al servizio scolastico. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e della scuola.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato. Sono ammesse forme di sponsorizzazioni plurime a fronte di un unico progetto o iniziativa.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura stabilita dalla Legge vigente.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SCUOLA

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- * **riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor** su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc...)
- * **pubblicazione nel sito WEB della Scuola**, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- * **posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor** sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- * **distribuzione in loco di materiale pubblicitario.**

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale dovranno essere stabiliti:

- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto
- il corrispettivo per la sponsorizzazione
- gli obblighi assunti dallo sponsor
- clausole di tutela in caso di inadempienze.

ART.7 SCELTA DELLO SPONSOR

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto sponsor, richiedendo eventualmente tutta **la documentazione ritenuta necessaria per una verifica**, e di stipulare il contratto che sarà poi sottoposto al Consiglio d'Istituto per la relativa ratifica.

L'Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, e i componenti della Giunta Esecutiva, a loro insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, scommesse, materiale disdicevole per la moralità pubblica;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 9 – FACOLTA' DI RECESSO

E' prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Silvestri", fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 10 – PRIVACY

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Silvestri" non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Silvestri" di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle Leggi e Regolamenti in materia.

DELIBERA del Consiglio di Istituto : n. 45 del 29.05.17